

Regolamento Assemblea Regionale



Aggiornato all'Assemblea Regionale ordinaria 2025

Sommario

Art. 1 - Funzioni e composizione.....	2
Art. 2 - Convocazione e sessioni	2
Art. 3 - Convocazione: Modalità	2
Art. 4 - Costituzione dell'Assemblea	2
Art. 5 - Delega	2
Art. 6 - Ufficio di presidenza.....	3
Art. 7 - Funzioni del Presidente.....	3
Art. 8 - Funzioni del segretario e verbalizzazione	3
Art. 9 - Funzioni degli scrutatori.....	3
Art. 10 - Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione.....	3
Art. 11 - Diritto di parola.....	4
Art. 12 - Deliberazioni	4
Art. 13 - Mozioni d'ordine	4
Art. 14 - Quorum deliberativo e votazioni	5
Art. 15 - Diritto di voto.....	5
Art. 16 - Entrata in vigore delle deliberazioni	5
Art. 17 - Candidature	5
Art. 18 - Elezioni	5
Art. 19 - Incarichi elettivi: revoca del mandato.....	5
Art. 20 - Modifiche al Regolamento	6
Art. 21 - Libertà di voto.....	6
Art. 22 - Impugnazione delle deliberazioni	6
Art. 23 - Interpretazione del Regolamento.....	6

Art. 1 - Funzioni e composizione

- 1.** Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto.
- 2.** L'Assemblea regionale è composta dai soci adulti censiti nella Regione, ai sensi dall'art. 37, comma 1 dello Statuto.
- 3.** L'Assemblea regionale può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.

Art. 2 - Convocazione e sessioni

- 1.** L'Assemblea Regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali.
- 2.** L'Assemblea è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:
 - ogni volta che lo ritengono necessario;
 - su richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno delle Zone o del 33% dei Gruppi censiti in Regione o dal Comitato regionale sentito il Consiglio regionale.
- 3.** Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 3 - Convocazione: Modalità

- 1.** La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto, anche per via telematica, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori e le modalità di iscrizione. L'assemblea si apre in seconda convocazione nel caso in cui alla prima non si costituisca il quorum previsto dall'art. 4, comma 1. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
- 2.** Con successive comunicazioni i Responsabili

regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.

- 3.** L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.
- 4.** Ogni Co.Ca., Comitato di Zona o singolo avente diritto, può far pervenire ai Responsabili regionali proposte di argomenti da sottoporre a discussione della successiva Assemblea regionale entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa. Non sono soggette a scadenza le proposte effettuate dal Comitato e/o dal Consiglio regionale.

Art. 4 - Costituzione dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei Gruppi censiti in Regione e il 30% dei capi aventi diritto al voto.
- 2.** Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente - o per delega, ai sensi dell'articolo 5 -, presso la Segreteria dell'Assemblea.
- 3.** Perdurando l'assenza del quorum costitutivo, verrà riconvocata in terza convocazione con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.
- 4.** Una volta dichiarata valida l'Assemblea rimane deliberante fino a chiusura dei lavori, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 5 - Delega

- 1.** Ogni avente diritto può delegare un altro componente l'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega.
- 2.** Può conferire la delega soltanto chi è stato presente a una delle ultime due Assemblee precedenti.
- 3.** Ogni avente diritto può avere una sola delega e non è trasferibile.
- 4.** La delega deve avere forma scritta in formato cartaceo o elettronico ed essere consegnata alla Segreteria dell'Assemblea secondo le modalità espresse nella

convocazione.

5. Chi abbandona definitivamente la seduta può delegare un altro avente diritto a rappresentarlo previa comunicazione alla Segreteria dell'Assemblea.

Art. 6 - Ufficio di presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:
 - ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i (in caso di due, si tratta di una Capo e un Capo presenti in Assemblea censiti in Regione) e di almeno un/a Segretario/a, su proposta dei Responsabili regionali;
 - ratificare con voto palese la nomina di almeno due scrutatori su proposta del/dei Presidente/i;
 - ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito fino a tre membri su proposta del/i Presidente/i.

Art. 7 - Funzioni del Presidente

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il/i Presidente/i regola/regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il/i Presidente/i può/possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 8 - Funzioni del segretario e verbalizzazione

1. Il/i Segretario/i ha/hanno il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno

dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I verbali, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

Art. 9 - Funzioni degli scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art.14.

Art. 10 - Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al/i Presidente/i un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da

quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Art. 11 - Diritto di parola

- 1.** Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal/dai Presidente/i.
- 2.** Il/i Presidente/i può/possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingendo i tempi dell'intervento.
- 3.** Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del/dei Presidente/i - nell'ordine di iscrizione.
- 4.** Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (*) o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
- 5.** Il/i Presidente/i può/possono concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.
(* È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse)

Art. 12 - Deliberazioni

- 1.** Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
- 2.** Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
- 3.** Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i Capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art 37, comma 2 dallo Statuto.
- 4.** Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.

- 5.** Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
- 6.** Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
- 7.** Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa e i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere.
- 8.** Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al/ai Presidente/i, sentito il parere del Comitato mozioni.
- 9.** Il/i Presidente/i, sentito il Comitato mozioni, può/possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
- 10.** L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal/i Presidente/i, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 13 - Mozioni d'ordine

- 1.** Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, a un intervento contro e un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti.
La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 2.** In casi eccezionali di necessità e urgenza l'Assemblea su proposta del/i Presidente/i può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Art. 14 - Quorum deliberativo e votazioni

- 1.** L'Assemblea regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto.
- 2.** Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
- 3.** Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Per ognuno si esprimerà un solo voto di preferenza.
- 4.** Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
- 5.** Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli scrutatori, proclamato dal/i Presidente/i.

Art. 15 - Diritto di voto

- 1.** Ciascun membro dell'assemblea regionale, di cui all'art.1, comma 2, ha diritto ad un voto.

Art. 16 - Entrata in vigore delle deliberazioni

- 1.** Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

Art. 17 - Candidature

- 1.** Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.
- 2.** Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto che decadono dal mandato, il Consiglio

regionale propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.

- 3.** Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità accettando la candidatura.

Art. 18 - Elezioni

- 1.** Risulta eletto agli incarichi associativi chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
- 2.** Qualora, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, il/i Presidente/i ricorre/rono al ballottaggio fra i due candidati più votati.

Art. 19 - Incarichi elettivi: revoca del mandato

- 1.** Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
- 2.** La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione e inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno e al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 3.** La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
- 4.** L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

Art. 20 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'articolo 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno secondo le modalità espresse all'articolo 3 comma 4 e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Art. 21 - Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Art. 22 - Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Art. 23 - Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili e durante il corso dei lavori al/i Presidente/i dell'Assemblea.

